Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Amministrativi

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · Villa Badoer inscribed on the World Heritage List in 1996

Prot. n. 2625 **Lì, 17 marzo 2020**

Oggetto: Disposizioni urgenti inerenti il funzionamento degli uffici comunali, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza.

IL SINDACO

DATO ATTO che

a) Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 all'art. 1, n. 2, stabilisce che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
b) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
c) l' art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera r);
d) gli artt. 30 e 32 del CCNL 21.05.2018 – funzioni locali, che disciplinano in particolare le ferie ed i permessi retribuiti spettanti ai dipendenti comunali

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7 bis del 13.03.2020 con la quale è stata disposta l'articolazione degli orari di servizio del personale e degli orari di apertura/chiusura al pubblico degli uffici comunali, ivi comprese le modalità di accesso dei cittadini agli uffici comunali, al fine di limitare – per le finalità di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus COVID 19 – l'afflusso di persone presso la sede municipale;

Dato atto che con la medesima ordinanza sindacale è stata data direttiva ai responsabili di area affinché promuovano, tenendo conto anche della chiusura al pubblico dei citati uffici/servizi, durante il periodo di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM 11 marzo 2020

RITENUTO necessario pertanto di limitare la presenza fisica in servizio dei dipendenti comunali negli ambienti di lavoro mediante il ricorso al lavoro agile, al fine di dare attuazione alle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 previste dal DPCM 11.03.2020, **determinare le attività comunali indifferibili che devono essere rese dal personale mediante la presenza fisica in servizio;**

RICORDATO che l'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, recita: a) *evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;*

SENTITO il segretario comunale ed i responsabili di area di questo Comune, con l'assistenza dei quali è stata effettuata una ricognizione delle attività comunali indifferibili che devono essere rese dal personale mediante la presenza fisica in servizio;

VISTO l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone: 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone: 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" sono i seguenti:

AREA TECNICA/VIGILANZA:

a) **ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA Protezione Civile - Centro Operativo Comunale (COC) – Polizia locale**
b) **LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI)**
c) **GESTIONE POLIZIA MORTUARIA**
d) **AMBIENTE (solo in caso di emergenze)**

AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE:

a) **UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE**
b) **PROTOCOLLO**
c) **SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI)**
d) **UFFICIO SEGRETERIA E ASSESSORI**

1.1 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità anche con possibile riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi responsabili di area;
1.2 sono confermate le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 7 bis del 13.03.2020 con la quale è stata disposta l'articolazione degli orari di servizio del personale e degli orari di apertura/chiusura al pubblico degli uffici comunali, ivi comprese le modalità di accesso dei cittadini agli uffici comunali;

1.3 in relazione agli uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" i responsabili di area assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e promuovano, tenendo conto anche della chiusura al pubblico dei citati uffici/servizi, durante il periodo di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM 11 marzo 2020;
1.4 devono comunque essere assolte le attività relative al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonché le attività amministrative in materia di servizi generali e di personale nonché finanziari correlate a scadenze improrogabili di legge;
2. la presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed è valida per tutta la durata del periodo individuato al d.p.c.m. 11 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line e nel sito internet del Comune;
4. di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura di Rovigo;
- Stazione Carabinieri di Fratta Polesine;
- Comandante Polizia Locale;
- Segretario Comunale;
- Responsabili di area;
- Personale;
- Organizzazioni Sindacali

IL SINDACO
Giuseppe Tasso